



COMUNE DI MESSINA  
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

- Sezione Comando -  
Tel. 090/7723785 Fax 090/679938

Prot.n° 69795

Messina, 19 MAR. 2010

Oggetto: Sentenza Suprema Corte Cassazione VI Sez. Penale n° 10620 datata 24.02.2010 depositata il 17.03.2010 – sospensione in autotutela della operatività di apparecchiature per il rilevamento automatico delle infrazioni al C.d.S. (passaggio con il rosso semaforico) nel territorio comunale.

AGLI ORGANI DI STAMPA

LORO SEDI

Questo Comando di Polizia Municipale in data odierna ha avuto piena conoscenza della Sentenza della Suprema Corte di Cassazione citata in oggetto, che ad ogni buon fine si allega in fotocopia.

Alla luce di quanto statuito nella citata sentenza e considerato il contratto in essere con la Ditta Vecar S.r.l. per il noleggio ed installazione nel territorio comunale di strumenti fissi di rilevazioni di infrazioni al C.d.S. (passaggio con il rosso), questa Dirigenza ha disposto in autotutela e con decorrenza immediata la sospensione del servizio di rilevamento automatico delle infrazioni al Codice della strada (art. 146 – passaggio con luce rossa semaforica) per tutti gli impianti installati nel territorio comunale.

E più precisamente per le apparecchiature installate nei sottoelencati siti:

- Bivio San Filippo - Ex SS. 114 direzione sud – nord;
- Bivio San Filippo - Ex SS. 114 direzione nord – sud;
- Via La Farina – Viale Europa direzione sud – nord;
- Via La Farina – Viale Europa direzione nord – sud;
- Via Garibaldi – Via I° Settembre direzione sud – nord;
- Via Garibaldi – Via I° Settembre direzione nord – sud;
- Viale Giostra – Viale R. Elena direzione monte – valle;
- Viale Giostra – Viale R. Elena direzione valle – monte.

Tale disposta temporanea disattivazione trova, si ripete, fondamento nella recentissima e succitata pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, che così recita “*omissis, ... l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ricade tra le attività previste dall'art. 11 lett. a C.d.S. e quindi costituisce servizio di polizia stradale, non delegabile a terzi; - le apparecchiature eventualmente*

*utilizzate per tale accertamento debbono essere gestite direttamente da parte degli organi di polizia stradale e devono essere nella loro disponibilità (art. 345.4 Reg. C.d.S.); - le spese afferenti l'eventuale noleggio delle apparecchiature rientrano tra le "spese di accertamento" (art. 201.4 Cds), e la loro disciplina non può che esser quella propria connessa alla natura di tali spese; - il parametro per la loro quantificazione – del tutto idoneo a consentire la quantificazione anche dell'importo per un eventuale appalto, nel caso di noleggio degli strumenti e di servizi accessori connessi alla peculiare tipologia di strumento, ovviamente diversi dalla fase di accertamento riservata, come visto, in via esclusiva all'organo di polizia stradale – è agevolmente individuabile dal costo/giornaliero connesso all'installazione, manutenzione, servizio accessorio, - in particolare tale costo è all'evidenza uguale per qualsiasi operazione, giacché l'entità della sanzione propria della singola infrazione eventualmente accertata è parametro del tutto non pertinente, estraneo ed irrilevante, quanto alla spesa sostenuta per ogni singola operazione: la "quantità" dell'importo di appalto è il costo del servizio, a prescindere dal numero e dalla "qualità" delle infrazioni poi eventualmente accertate utilizzando quel servizio; - da ciò si evince che esiste un costo di accertamento ( nel senso onnicomprensivo prima indicato) quantificabile a prescindere del tutto dal tipo di infrazione accertata e che il parametro dell'entità della sanzione quale modalità di determinazione del corrispettivo – e pertanto come base di un appalto connesso all'utilizzazione delle apparecchiature strumentali – è incompatibile con i principi generali della disciplina contabile pubblica in materia di spese di accertamento; - il richiamo all'"alea" contrattuale è pertanto improprio; - tenuto infine conto della finalità preventiva, e non repressiva o di finanziamento pubblico o lucro privato, della disciplina sanzionatoria, il parametro di retribuzione/corrispettivo differenziato secondo l'entità della sanzione è contrario ai principi indicati dall'art. 97 Cost...omissis".*

Si puntualizza ad ogni buon fine che l'installazione delle apparecchiature di che trattasi è avvenuta finora in ossequio alle vigenti normative in materia.

Per doverosa informazione si precisa che, a seguito di pubblico incanto esperito in data 09.12.2004, e pubblicato all'albo pretorio del comune di Messina, la Ditta VECAR srl si aggiudicava il servizio di noleggio e l'installazione di strumenti fissi di rilevazione di infrazioni al Codice della Strada (passaggio col rosso). Per tale servizio l'Amministrazione Comunale non ha avuto alcun onere finanziario, ma, come previsto dal Capitolato Speciale di Appalto, alla ditta aggiudicataria è stata corrisposta la somma di € 23.45 per ogni infrazione **effettivamente incassata**.

Poiché dal dispositivo della recentissima sentenza citata in oggetto, emergerebbero ora problematiche circa la piena legittimità del contratto d'appalto stipulato tra l'Amministrazione Comunale ed il legale rappresentante della "VECAR srl" in attesa del già richiesto parere legale all'Avvocatura Comunale in ordine alla fattispecie, si conferma, a far data dal 19.03.2010, la temporanea sospensione del servizio di che trattasi.



Ovviamente si ripetono le raccomandazioni circa al rispetto delle prescrizioni semaforiche atteso che la mancata precedenza è la seconda causa di incidentalità nel territorio cittadino, notiziando tutte le competenti autorità.

Per quanto concerne gli autovelox in dotazione a questo Corpo di Polizia Municipale "*nulla quaestio*" in ordine alla succitata sentenza in quanto gli stessi sono di proprietà dell'Amministrazione comunale e gestiti direttamente da personale del Corpo di Polizia Municipale.

In ordine poi alle interrogazioni apprese a mezzo stampa, inerenti la materia, da parte dei consiglieri comunali Nicola Cucinotta e Felice Calabrò si comunica, in risposta ai loro quesiti:

1. La società aggiudicataria è in regola sotto il profilo giuridico-amministrativo per l'espletamento di tale servizio, come già formalmente acclarato da S.E. il Prefetto di Messina;
2. I rappresentanti di tale Società non sono stati mai indagati, interessati o destinatari di procedimenti per reati specifici dall'Autorità Giudiziaria, come si evince dalla documentazione in possesso di questo Comando;
3. Nessun Dirigente Comunale ed "in primis" il sottoscritto percepisce a nessun titolo alcun "premio incentivo" in relazione al numero di multe elevate grazie al contributo di "autovelox", "semafori con telecamera" ed "Eye-sistem".

*Il Comandante*  
*Gen. Avv. Calabro FERLISI*